



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registro Generale n. 51

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA AMMINISTRATIVA

N. 21 del 27/02/2020

Il Responsabile del Servizio : VENTRE Marco

OGGETTO :

CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ANNO 2020.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli articoli 65 e 66 della legge 448/1998 e s.m.i. e i D.M. 306/99, 452/00, 337/01 e 34/02;

VISTI gli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, da ultimo, dall'art. 80 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

che prevedono la concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità ai richiedenti in possesso dei requisiti anagrafici e di reddito specificati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare”, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2001, n. 337;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante “Definizione e criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

VISTO l’art. 2, comma 3 del succitato decreto, il quale stabilisce l’obbligo, per gli enti che ricevono la dichiarazione sostitutiva unica, di trasmettere i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’INPS, secondo la procedura di cui all’art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000;

VISTO l’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che detta nuove norme in materia di concessione dell’assegno di maternità, ampliando la possibilità di beneficiarne anche alle donne extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la circolare n. 46 del 23 febbraio 2007 avente ad oggetto: “Legge n. 16 del 9 gennaio 2006 di ratifica del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea. Riflessi previdenziali”;

VISTO l’art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 prevede a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale, che il legislatore italiano ha recepito con il d.lgs. n. 3/2007, senza prevedere alcuna deroga all’applicazione di detto principio;

CONSIDERATO che diversi interventi giudiziari (sentenze n. 564/2012 Tribunale di Verona, n. 2656/2012 Tribunale di Genova, n. 63/2012 Tribunale di Gorizia, n. 867/2012 Tribunale di Milano, tutte acquisite agli atti), in riferimento al sopra richiamato art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 ed il d.lgs. n. 3/2007, hanno portato ad accertare a carico dei Comuni comportamenti considerati di natura discriminatoria, obbligandoli ad accogliere le domande anche dei soggetti in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (cessando quindi la condotta discriminatoria) e, in più casi, a rifondere le spese legali sostenute dai ricorrenti;

VISTO l’art. 9 comma 12 lett. c) del d.lgs. n. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” prevede che il cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso CE per lungo soggiornanti, o familiare di cittadino italiano o di titolare di permesso CE per lungo soggiornanti, possa “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette valutazioni deve essere consentito l’accesso dei lungo soggiornanti alle prestazioni che prevedono la concessione dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, senza quindi la necessità di attendere alcuna modifica legislativa, ma semplicemente prendendo atto dal punto di vista amministrativo della portata applicativa immediata e diretta della previsione contenuta nella direttiva europea n. 109/2003 e successive modificazioni o integrazioni;

VISTE le domande presentate per l'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori e verificato che sussistono i requisiti: della residenza nel Comune di Villar Perosa, di cittadino italiano o comunitario o extra comunitario con permesso di soggiorno per lungo soggiornanti CE e di ISEE valido e rientrante nei limiti;

PRESO ATTO della rivalutazione degli assegni da erogarsi per l'anno 2020;

PRESO ATTO che il pagamento degli assegni avviene in capo all'INPS a cui il Comune deve trasmettere i dati relativi ai beneficiari e che le modalità di pagamento prevedono l'erogazione solo a cittadini italiani e comunitari;

PRESO ATTO che l'erogazione degli assegni non comporta l'assunzione di un impegno di spesa da parte del Comune di Villar Perosa;

D E T E R M I N A

- di richiamare la premessa;
- di accogliere le n. 4 domande presentate in data 10/02/2020, 12/02/2020 e 28/02/2020 per la concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, collegato ai valori dell'ISEE, per l'anno 2020, nell'importo totale di € 7.547,28 collegato ai valori dell'ISEE;
- di precisare che, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, si provvederà a pubblicare il presente provvedimento senza l'allegato prospetto perché contenente l'indicazione dei nominativi dei soggetti richiedenti l'assegno;
- di autorizzare l'ufficio competente alla trasmissione dei dati in via telematica alla sede INPS, competente territorialmente, affinché essa provveda all'erogazione degli assegni, fatte salve eventuali valutazioni di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VENTRE Marco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa